

Si inoltra per il seguito di competenza la nota in allegato

Cordiali saluti.

Direzione generale
per i rifiuti e l'inquinamento (RIN)
Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
dgrin@pec.minambiente.it

Da: PEC MATTM [mailto:MATTM@pec.minambiente.it]
Inviato: mercoledì 14 febbraio 2018 10:26
A: dgrin@pec.minambiente.it
Oggetto: I: ATTO DI INDIRIZZO PER L'EMISSIONE DI PARERE NEGATIVO E RIFIUTO
DELLE RICHIESTE AVANZATE DALLE COMPAGNIE PETROLIFERE INERENTE IL PROGETTO
DENOMINATO "PERMESSO DI RICERCA IDROCARBURI - CASCINA ALBERTO" PROPOSTO DA
"SHELL ITALIA E&P S.P.A." - TRASMISSIONE

Da: PEC PROTOCOLLO [mailto:ufficioprotocollo@comunedipombia.legalmail.it]
Inviato: mercoledì 14 febbraio 2018 09:52
A: MATTM@pec.minambiente.it; dgat.dg@pec.mise.gov.it;
dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it; difesasuolo@cert.regione.piemonte.it;
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L'EMISSIONE DI PARERE NEGATIVO E RIFIUTO
DELLE RICHIESTE AVANZATE DALLE COMPAGNIE PETROLIFERE INERENTE IL PROGETTO
DENOMINATO "PERMESSO DI RICERCA IDROCARBURI - CASCINA ALBERTO" PROPOSTO DA
"SHELL ITALIA E&P S.P.A." - TRASMISSIONE DE

Comune di Pombia

Prot. 0001133 del 14/02/2018

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L'EMISSIONE DI PARERE NEGATIVO E RIFIUTO
DELLE RICHIESTE AVANZATE DALLE COMPAGNIE PETROLIFERE INERENTE IL PROGETTO
DENOMINATO "PERMESSO DI RICERCA IDROCARBURI - CASCINA ALBERTO" PROPOSTO DA
"SHELL ITALIA E&P S.P.A." - TRASMISSIONE DE

Per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato alla presente,
deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30/01/2018 inerente l'oggetto.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti,

UFFICIO SEGRETERIA ? COMUNE DI POMBIA (NO)

codice archiviazione: %OlimpoNumDoc% - R20985-21562

OlimpoNumDoc value=%OlimpoNumDoc% - R20985-21562

OlimpoLicEnte value=4314

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i
file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro
utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le

finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."



N. Reg. **6**

COMUNE di POMBIA

(Provincia di Novara)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'EMISSIONE DI PARERE NEGATIVO E RIFIUTO DELLE RICHIESTE AVANZATE DALLE COMPAGNIE PETROLIFERE INERENTE IL PROGETTO DENOMINATO "PERMESSO DI RICERCA IDROCARBURI - CASCINA ALBERTO" PROPOSTO DA "SHELL ITALIA E&P S.P.A.".

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **TRENTA** del mese di **GENNAIO** alle ore **diciassette** e minuti **zero** nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	GRAZIOLI Giovanni	X	
2	VIGLIAROLO Davide Lucio	X	
3	ARLUNNO Nicola	X	

Assume la presidenza il Sig. GRAZIOLI Giovanni nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. CRESCENTINI Dott. Michele

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Con nota prot. 1 del 22/12/2017, acquisita al prot. 30003/DVA del 27/12/2017, la società Shell Italia E&P S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006, come da ultimo modificato con D.Lgs 104/2017, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto indicato in oggetto.
- Il progetto prevede l'esecuzione di una campagna di indagini geofisiche tramite rilievo sismico 2D e rilievo sismico passivo, all'interno del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi "Cascina Alberto". Il rilievo sismico 2D verrà effettuato su circa 500 km di linee sismiche e prevede l'utilizzo della tecnica vibroseis e della tecnica con cariche sismiche.
- Il progetto è compreso nella tipologia elencata nell' Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 7.2 , denominato "rilievi geofisici attraverso l' uso della tecnica airgun o esplosivo" di nuova realizzazione e ricadente parzialmente/completamente in aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e/o comunitarie(siti della Rete Natura 2000).
- La pubblicazione è avvenuta il 8 gennaio 2018 e le osservazioni devono pervenire entro il termine di **60 giorni** dalla data della presentazione dell'istanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della contestuale pubblicazione sui quotidiani dell' avviso al pubblico effettuato dal proponente con le modalità previste dall' art. 24 commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 152/2006

VALUTATO che:

- il nostro territorio rappresenta il luogo ideale per lo sviluppo di un'agricoltura di qualità ecocompatibile in grado di offrire produzioni tipiche eccellenti con prodotti di filiera ancora "sani" perché ottenuti in un contesto ambientale ancora integro;
- al momento nessuno studio garantisce la sicurezza per le riserve idriche del territorio, bene dal valore inestimabile in assoluto; dev'essere evitato qualsiasi intervento che comporti anche bassissime probabilità di arrecare inquinamento alle strategiche risorse idriche sotterranee;
- interventi di prospezione e di eventuale sfruttamento dei potenziali giacimenti petroliferi provocherebbero profondi squilibri nel delicato assetto idrogeologico;
- eventuali rotture di tubazioni in fase di produzione di idrocarburi comporterebbero la fuoriuscita di fluidi nel sottosuolo con irrimediabili inquinamenti di falde acquifere e del terreno;
- la realizzazione dei progetti necessiterebbe di infrastrutture *ad hoc*: pozzi, centrali di desolfurazione, oleodotti, strade, porti petroliferi, industrializzazione di aree che sono al momento quasi tutte agricole, boschive, turistiche, nonché strutture destinate allo smaltimento di abbondanti materiali di scarto prodotti dalle trivellazioni (consistenti in rifiuti speciali, in alcuni casi tossici);
- sia dai pozzi che dalle centrali di desolfurazione vengono emesse sostanze nocive e dannose all'agricoltura, alle persone, agli animali: idrogeno solforato (H₂S), nitrati (NO_x), composti organici volatili (VOC), idrocarburi policiclici aromatici (PAH), nanopolveri pericolose;
- alcune delle sostanze elencate sono provatamente cancerogene e causano danni al DNA ed ai feti, possono anche causare piogge acide, compromettere la qualità del raccolto e la salute del bestiame;
- non riteniamo giusto far correre questi rischi ai residenti, dato che gli effetti nefasti del petrolio sulla salute umana sono noti e confermati nella letteratura medico-scientifica;
- anche prendendo tutte le precauzioni possibili, i pozzi possono sempre avere malfunzionamenti; in Italia e nel mondo sono numerosi gli esempi di scoppi o incidenti gravi con emissioni incontrollate di idrocarburi per vari giorni senza che si riuscisse ad ottenere un intervento pronto e risolutivo: al riguardo possono citati i noti incidenti nelle

risaie vicino a Trecate, nei mari attorno alla piattaforma Paguro, nei campi di Policoro; per risanare il territorio di Trecate non è stato sufficiente un decennio;

- si stanno delineando i contorni di un progetto destinato a stravolgere e trasformare irreversibilmente l'aspetto e l'economia del nostro territorio;
- risulta di tutta evidenza che il progetto in discorso rappresenta la testa di ponte attraverso la quale fare passare questa logica e che la sua approvazione da parte del Ministero aprirebbe la strada alla colonizzazione da parte dei "grandi colossi", interessati solo a entrare sul territorio in virtù delle risorse che se ne possono trarre, senza apportare alcun beneficio concreto, né in termini di sviluppo né sul piano occupazionale;

CONSIDERATO che :

- In data 2 novembre 2012 il Sig. Mario Panebianco in qualità di Rappresentante della Società Northern Petroleum (UK) LTD, con sede legale nel Comune di Roma – Via Trastevere 249, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 – 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Permesso di ricerca per idrocarburi – CASCINA ALBERTO", allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della citata legge regionale.

In ogni caso il progetto escludeva di effettuare le indagini geofisiche nelle seguenti tipologie di aree:

Aree naturali e protette (SIC, ZPS, Parchi, Riserve, ...)

Aree archeologiche

Alvei fluviali e corsi d'acqua tutelati

- in data 13 maggio 2015 la società Shell Italia E&P S.p.A., con sede in Piazza dell'Indipendenza n. 11/b, Roma, ha acquisito l'80% della quota del permesso di prospezione per il quale era stato avviato il descritto procedimento da Northern Petroleum U.K. Ltd., diventandone, di fatto, titolare;
- Il Progetto proposto dalla società Shell Italia E&P S.p.A. per il permesso di ricerca "Cascina Alberto", ripropone nella sostanza il medesimo modello già presentato nel 2012: con però **includere le aree naturali e protette**. Il Progetto si articola in tre fasi:
 - ✓ **la prima fase** di attività da parte dell'azienda consisterebbe nella rielaborazione di dati geofisici esistenti, senza interventi sul territorio;
 - ✓ **la seconda fase di attività, oggetto della presente fase**, consisterebbe nell'esecuzione di una indagine geofisica che si dovrebbe svolgere lungo una griglia ortogonale di linee di studio;
 - ✓ **la terza fase**: la società afferma che solo al termine dell'analisi del sottosuolo e dell'identificazione dei possibili obiettivi, si valuterebbe l'opportunità di presentare una richiesta di **Valutazione di Impatto Ambientale** per realizzare un pozzo di esplorazione atto a confermare la presenza di idrocarburi nel sottosuolo;

E' evidente che esisterà una quarta fase che costituisce il fine ultimo di tutta l'elaborazione che preveda lo sfruttamento del giacimento eventualmente individuato - previa richiesta di concessione di coltivazione con conseguente **nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** – qualora le prime tre portino ad accertare l'effettiva presenza di idrocarburi "in quantità economicamente sfruttabili"

RITENUTO che:

- **VIOLAZIONE ART.41 DELLA COSTITUZIONE.**

L'apertura di pozzi di petrolio sul territorio è in contrasto con l'art. 41 della Costituzione ove è sancito che " *L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto*

con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". Quindi, l'art. 41 impone, di fatto, dei limiti alla libertà dell'iniziativa economica, perché nel caso di specie, non si intravede alcuna utilità sociale per la comunità, per l'ambiente circostante e per la salute dei cittadini

- **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNITARIETA' DELLA V.I.A. E "SALAMI SLICING"**

L'adozione da parte di Shell di due diverse procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per uno stesso progetto è da rigettare. La richiedente non può rimandare ad uno studio di valutazione ambientale successivo per quanto riguarda la fase della ricerca, trattandosi di un *modus operandi* violativo sia delle norme di settore petrolifero, sia dei principi generali della V.I.A. di cui al Codice dell'Ambiente.

Si tratta di un sistema che rientra nel cosiddetto "*salami slicing*", condannato dalla Corte di Giustizia Europea, Direttiva Via (85/337/CEE), e da una nutrita giurisprudenza (formata da normative nazionali ed europee, sentenze di tribunali amministrativi).

Tale sistema di spaccettamento di aree di ricerca, di procedure di un singolo progetto, di opere, ecc., come se si affettasse un salame (*salami slicing*), è considerato un metodo dilagante di raggirio e di elusione delle più elementari norme ambientali in ambito di attività petrolifere da parte delle multinazionali proponenti, per evitare l'obbligo della valutazione ambientale complessiva. Questo modo di procedere, suddividendo l'iniziativa industriale in tante richieste, permette di sfuggire alla valutazione degli effetti complessivi e cumulativi di tutti i vari interventi che insistono sullo stesso territorio.

La suddivisione in fasi successive non trovano riscontro di elaborazione nell'analisi preventiva, né nello studio di fattibilità, né nello studio di impatto ambientale, in quanto Shell comunica che le elaborazioni riguardano le prime due fasi, escludono completamente sia la terza che conseguente logica quarta.

Le esigenze di completezza, di accuratezza, di elusione di scorciatoie che hanno animato la legislazione, vengono messe da parte e la Shell propone di suddividere artificiosamente il progetto complessivo in più sotto-progetti autonomi, da sottoporre ad altrettante autonome procedure.

La scelta appare errata sotto il profilo tecnico e normativo

Le due prime fasi, infatti, non sono in alcun modo scindibili dalle altre poiché:

sono prive di autonomia funzionale: esse infatti trovano la loro ragion d'essere solo e unicamente solo in quanto finalizzate alla realizzazione delle fasi successive non sono rappresentative dell'intero progetto sotto il profilo dell'impatto ambientale in quanto prive di emissioni nocive a differenza delle fasi successive, caratterizzate da impatti ambientali estremamente rilevanti

- **EFFETTO CUMULO**

La Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ha tra i punti chiave quello di valutare con maggior attenzione l'effetto cumulativo dell'impatto ambientale di più progetti nella stessa zona per contrastare il cosiddetto "*salami slicing*", ovvero lo spaccettamento di un singolo progetto in sottoprogetti per evitare l'obbligo di valutazione ambientale complessiva.

Il suo significato consiste nel fatto che l'impatto di un'attività antropica se valutato singolarmente potrebbe anche essere compatibile con l'ambiente di un territorio. Se valutato invece complessivamente, considerando anche gli impatti sulle matrici ambientali di altri progetti presenti nell'area, l'effetto cumulativo potrebbe essere insostenibile per quell'ambiente e per l'uomo. La valutazione dell'*effetto cumulo* consiste dunque nel valutare e misurare gli impatti di più progetti in aree omogenee e, di conseguenza, verificare la sostenibilità di un nuovo progetto che si vuole realizzare in quel contesto. Gli

effetti possono essere *additivi* (cioè sommarsi semplicemente) oppure *sinergici* (quando ad esempio sostanze emesse da un impianto possono reagire con quelle emesse da vicini impianti, determinando così impatti più rilevanti).

Recentemente la Corte di Giustizia Europea nella sentenza dell'11 febbraio 2015 ha sottolineato che deve essere sempre assicurata la valutazione dell'*effetto cumulo* lì dove più progetti insistono sullo stesso territorio nel rispetto del Codice Ambientale.

La Corte aggiunge anche un altro concetto importante: l'*effetto cumulo* deve essere valutato anche se i progetti appartengono a categorie diverse, nel caso in cui gli effetti ambientali della loro realizzazione possano cumularsi per effetto additivo o sinergico.

Nel caso dell' "Cascina Alberto" *effetto cumulo* è dovuto agli impatti cumulativi delle attività minerarie previste nell'adiacente concessione "Permesso esplorativo Carisio" e nel "Permesso di Ricerca Cascina Graziosa" in fase di definizione

- **INADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE**

Il documento " Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica--Relazione tecnico – descrittiva" presentato dalla Società Shell è del tutto carente e inadeguato per poter valutare gli impatti ambientali.

Il "Progetto di fattibilità" infatti appare carente dei "dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio" nonché di "una descrizione delle misure previste per il monitoraggio" Per tacere delle carenze e delle approssimazioni nel merito.

Il plateale difetto di completezza che contraddistingue il documento della Shell di fatto ostacola l'esercizio da parte del "pubblico" del sacrosanto diritto alla partecipazione al procedimento innescato dalla richiesta della Shell ed in quanto tale costituisce un vizio che inficia alla radice la validità giuridica del procedimento stesso e dei provvedimenti eventualmente resi in relazione allo stesso.

Considerazioni inerenti alla tutela ed alla garanzia della partecipazione del "pubblico" ai processi decisionali in materia ambientale da cui risulta connotata la normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale. E non solo quella nazionale: per tutte, basti citare la Convenzione di Aarhus del 25.6.1998 e la direttiva ambientale 85/337/Cee del 27.6.1985.

CON VOTI favorevoli unanimi resi dai presenti nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di esprimere ferma contrarietà all'ipotesi sondaggi ed estrazione del petrolio nell'ambito del territorio, respingendo fin da ora la richiesta avanzata dall'Eni spa e Shell Italia E&P spa, e di assumere impegno di battersi con forza ed in tutte le sedi per porre il territorio a riparo da tali scellerate ed inaccettabili iniziative, nonché di sostenere ed affiancare tutte le iniziative che saranno intraprese sul territorio e che vanno nella direzione del NO AL PETROLIO.
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte, nonché al Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico.

Letto, approvato, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

IL SINDACO
(GRAZIOLI Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CRESCENTINI Dott. Michele)

Copia cartacea conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del

D.lgs. n. 82/2005.